

## In questo numero:

### AGGIORNAMENTI

- » **Irpef** - Riapertura fino al 30 giugno 2006 del termine per rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti da persone fisiche e da altri soggetti non imprenditori. . . . . p. 1
- » **Ires - Irpef** - Rivalutazione dei beni di impresa, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili - "Affrancamento" della riserva da rivalutazione. p. 2
- » **Ires - Irpef** - "Participation exemption" - Ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione e dalla Finanziaria 2006. . . . . p. 3
- » **Ires** - Indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito di distribuzione di dividendi - Obblighi di comunicazione delle minusvalenze. p. 3
- » **Ires - Irpef** - Ammortamento dell'avviamento - Riduzione dell'aliquota massima. . . . . p. 4
- » **Ires** - Deducibilità dei contributi alla ricerca scientifica. . . . . p. 4
- » **Ires** - Estensione del credito d'imposta sulle operazioni di concentrazione. . . . . p. 5
- » **Imprese distributrici di gas e di energia elettrica** - Limitazione alla deducibilità degli ammortamenti dei beni strumentali. . . . . p. 5
- » **Iva** - Proroga al 31 dicembre 2006 della indetraibilità parziale dell'Iva sull'acquisto di autovetture - Incremento della percentuale di detraibilità al 15 per cento. . . . . p. 5
- » **Immobili** - Prolungamento a 15 anni della durata minima dei leasing immobiliari ai fini della deducibilità dei relativi canoni. . . . . p. 6
- » **Immobili - Irpef** - Confermata dalla legge di conversione la modifica alla base imponibile degli immobili non strumentali locati da imprese ed enti non commerciali. . . . . p. 6

## AGGIORNAMENTI (novembre - gennaio 2006)

### IRPEF

#### 1. Riapertura fino al 30 giugno 2006 del termine per rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti da persone fisiche e da altri soggetti non imprenditori

Sono stati **riaperti** i termini per rideterminare il costo di acquisto di: i) **partecipazioni sociali** (qualificate e non) **non** negoziate in mercati regolamentati e ii) di **terreni** a destinazione edificatoria o agricola, detenuti da persone **fisiche** o soggetti **non** esercenti attività d'impresa, ad es. gli enti non commerciali (cfr. **Novità fiscali di gennaio 2004**, pag. 9, **aprile 2004**, pag. 12 e **gennaio 2005**, pag. 14).

Le partecipazioni od i terreni devono essere posseduti all'**1 gennaio 2005** (non possono pertanto essere oggetto della rideterminazione i beni la cui proprietà è stata acquisita successivamente a tale data). Il valore deve essere rideterminato alla medesima data.

Il termine ultimo per il giuramento della perizia e per l'effettuazione del versamento dell'imposta sostitutiva (pari al 4% o al 2% del valore periziato) è fissato al **30 giugno 2006**.

Può essere rideterminato anche il valore dei beni ceduti nel 2005; in tal caso tuttavia la perizia ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 20 giugno 2005 (cfr. circ. n. 16/e del 2005, punto 2).

(art. 11-quaterdecies, c. 4, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)



- ▶ **Immobili - Irpef/Iva** – Incremento al 41 % della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia e proroga al 2006 – Cessazione dell'aliquota Iva del 10 % sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. . . . . p. 6
- ▶ **Immobili - Registro** – Imposta di registro sul valore catastale per gli immobili abitativi compravenduti tra persone fisiche. . . . . p. 7
- ▶ **Immobili - Irpef** – Imposta sostitutiva del 12,5 % sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche e enti non commerciali nella vendita di immobili. p. 7
- ▶ **Ici** – Interpretazione autentica della nozione di "area fabbricabile". . . . . p. 7
- ▶ **Banche ed enti finanziari** – Confermata dalla legge di conversione la riduzione allo 0,40 % della svalutazione crediti deducibile. . . . . p. 7
- ▶ **Assicurazioni** – Confermate dalla legge di conversione le modifiche alla misura dell'accantonamento alla riserva sinistri ed alla base imponibile Irap. . . . . p. 8
- ▶ **Ires - Irpef** – Programmazione fiscale. . . . . p. 8
- ▶ **Certificazione dividendi** – Approvazione di un nuovo modello . . . . . p. 8
- ▶ **Tonnage Tax** – Estensione dell'ambito di applicazione. . . . . p. 9
- ▶ **Riforma Tremonti** – Pubblicato il decreto correttivo. p. 9
- ▶ **Contenzioso tributario** – Modifiche procedurali. p. 9
- ▶ **Diritto societario** – Riforma delle norme per la tutela del risparmio e della disciplina dei mercati finanziari. . . . . p. 10
- ▶ **Diritto fallimentare** – Ulteriori modifiche – Abrogazione della possibilità di transazione per i tributi iscritti a ruolo. . . . . p. 11
- ▶ **Prassi amministrativa** – Emanate dall'Agenzia delle entrate due circolari sui cd. "pro-rata" patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi e sul regime dei canoni ed interessi corrisposti fra società UE. . . . . p. 11

20 gennaio 2006

## IRES - IRPEF

## 2. Rivalutazione dei beni di impresa, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili – "Affrancamento" della riserva da rivalutazione

La Finanziaria 2006 reintroduce la possibilità per le imprese commerciali di rivalutare, nel bilancio 2005, i beni **immobilizzati** (vale a dire i beni alla cui produzione e scambio **non** è diretta l'attività delle imprese e le partecipazioni in società controllate e collegate) mediante il pagamento di un'imposta **sostitutiva** di Ires o Irpef e Irap.

Sono rivalutabili i beni iscritti nell'attivo tra le **immobilizzazioni materiali o immateriali** (incluse le aree non edificabili mentre dovrebbero essere esclusi i costi di impianto/ampliamento, di avviamento e ricerca e sviluppo) e risultanti nel bilancio chiuso **entro il 31 dicembre 2004**.

La rivalutazione deve riguardare **tutti i beni** appartenenti ad una **medesima categoria omogenea** e comporta l'applicazione del medesimo criterio di rivalutazione a tutta la categoria. L'**aliquota** dell'imposta sostitutiva, da commisurare all'ammontare della rivalutazione effettuata, è:

- del 12% per i beni **ammortizzabili** e
- del 6% per i beni **non ammortizzabili**.

Il versamento dell'imposta avviene entro il termine di pagamento delle imposte dovute per il **2005** (vale a dire giugno 2006).

Gli effetti fiscali della rivalutazione si producono dal **terzo** esercizio **successivo** (vale a dire dal **2008**). Pertanto, fino a tale momento, ad es., gli ammortamenti fiscali dovranno essere calcolati sul valore ante rivalutazione.

La rivalutazione deve essere imputata ad una **riserva**, che concorre a formare il reddito della società in caso di **distribuzione** ai soci.

E' consentito (con una **novità** rispetto alle precedenti rivalutazioni) "**affrancare**" la riserva di cui sopra corrispondendo un'ulteriore imposta sostitutiva del 7%; in tal caso la riserva è immediatamente distribuibile ai soci senza oneri fiscali ulteriori.

Con modalità **diverse** da quelle sopra esposte, è inoltre consentito rivalutare le **aree fabbricabili non ancora edificate**, **anche** nel caso in cui esse siano destinate alla **produzione** o allo **scambio**, sempre se risultanti dal bilancio 2004. L'utilizzazione edificatoria dell'area deve inoltre avvenire **entro i cinque** anni dalla rivalutazione.

In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del **19%**, da versare in **tre rate** annuali scadenti nel 2006 (40%), 2007 (35%) e 2008 (25%) e gli effetti della rivalutazione si producono **immediatamente** (vale a dire già dal 2006).

(art. 1, cc. 469 – 476, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (cc)

## IRES - IRPEF

## 3. "Participation exemption" – Ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione e dalla Finanziaria 2006

Sono stati convertiti in legge, con modificazioni ulteriori, i mutamenti apportati al regime della cd. "participation exemption" (cfr. **Novità fiscali, ottobre 2005**, pag. 1).

La legge di conversione ha confermato l'allungamento a **18 mesi** del periodo minimo di **possesso** ininterrotto della partecipazione per applicare l'esenzione (ora parziale) in discorso.

La percentuale di esenzione (rispetto a quella del 95% prevista inizialmente dal d.l.) è stata:

- ridotta al **91%**;
- ulteriormente ridotta all'**84%**, a decorrere dal **2007**.

L'esenzione del 95% si applica pertanto solo alle cessioni di partecipazioni poste in essere dal 4 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del d.l. n. 203/2005) al 2 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

E' confermata l'indeducibilità **totale** delle **minusvalenze** e l'applicazione della stessa già dopo l'ininterrotto possesso per **12 mesi**.

La legge di conversione ha invece **eliminato** la proroga al **quarto** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 dell'esclusione transitoria dall'esenzione di cui alla "participation exemption" delle plusvalenze realizzate su partecipazioni già oggetto di svalutazioni dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente (art. 4, c. 1, lett. c. d.lgs. n. 344/2003). Viene quindi **confermato** che tale esclusione si applica solo fino al **secondo** periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 (si ricorda che l'esclusione dell'esenzione opera nei limiti della svalutazione già dedotta).

E' stato infine ulteriormente chiarito (dal d.l. n. 2/2006) che il costo fiscale della partecipazione ai fini della quantificazione della plusvalenza (o minusvalenza) sulla cessione è determinato tenendo conto (in diminuzione) delle svalutazioni in qualunque modo **già** fiscalmente dedotte **anteriore** alla cessione.

(art. 5, cc. 1 e 3, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248, art. 1, c. 131, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006" e art. 6, c. 1, d.l. 10.1.2006, n. 2). (cc)

## IRES

## 4. Indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito di distribuzione di dividendi – Obblighi di comunicazione delle minusvalenze

Le **minusvalenze** su azioni, quote e strumenti finanziari similari sono **indeducibili** per l'ammontare pari ai **dividendi** percepiti nei **36 mesi** precedenti il realizzo, nel caso in cui:

- le azioni, quote e strumenti siano state **acquistate nei 36 mesi** anteriori al realizzo;
- e siano relative a società che **soddisfano** i requisiti: i) della residenza fiscale in uno stato **diverso** da quelli a regime fiscale **privilegiato** e ii) dell'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa **commerciale** (cfr. lett. c. e d., art. 87 Tuir).

La disposizione è finalizzata ad impedire il conseguimento di un effetto fiscale positivo, ritenuto indebito, connesso alla pos-

sibilità di dedurre minusvalenze sostanzialmente riconducibili alla riduzione di valore di una partecipazione determinata da una distribuzione di dividendi (i quali, come noto, dal 2004 sono tassati solo per il 5% del loro ammontare).

La nuova disposizione si applica alle minusvalenze **realizzate** a decorrere dall'**1 gennaio 2006**.

E' stato inoltre introdotto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni su **azioni** e altri **titoli negoziati** che hanno comportato il realizzo di minusvalenze **superiori a 50 mila euro** (al fine di verificarne la conformità alle disposizioni antielusione).

Infine il termine per la comunicazione delle operazioni comportanti il realizzo di minusvalenze per importo **superiore a 5 milioni** di euro (già previsto dall'art. 1, c. 4, d.l. n. 209/2002) è stato prorogato al **28 febbraio 2006**.

(art. 5-quinquies, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248 e art. 31, c. 1, d.l. 30.12.2005, n. 273)

(cc)

## IRES - IRPEF

### 5. Ammortamento dell'avviamento - Riduzione dell'aliquota massima

Ai fini fiscali, l'aliquota **massima** di ammortamento dell'**avviamento** è stata ridotta ad un **diciottesimo**, vale a dire al 5,55% (rispetto ad un decimo, vale a dire al 10%, previgente).

L'aliquota, inizialmente già ridotta al 5% dal d.l. n. 203/2005, è stata come sopra rideterminata dalla Legge finanziaria 2006.

Rimangono invariate le disposizioni civilistico-contabili in tema di ammortamento dell'avviamento.

La riduzione dell'aliquota si applica **dal** periodo d'imposta in **corso al 3 dicembre 2005** (vale a dire il **2005**, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare) ed opera **anche** sulle **residue** quo-

te di ammortamento dell'avviamento **già iscritto** in bilancio.

Si segnala che l'Amministrazione finanziaria ha confermato che, nonostante alcuni problemi di coordinamento delle modifiche evidenziati da taluni commentatori, l'aliquota del 5,55% trova applicazione anche per l'anno **2005** (per il quale, come detto, era stata inizialmente stabilita dal d.l. n. 203/2005 l'aliquota del 5%).

(art. 5-bis, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248 e art. 1, c. 521, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (cc)

## IRES

### 6. Deducibilità dei contributi alla ricerca scientifica

La Finanziaria 2006 sostituisce, per i soggetti passivi Ires, la precedente disciplina relativa alle erogazioni liberali agli istituti di ricerca scientifica.

Si prevede l'**integrale deducibilità** dal reddito delle società di capitali e degli altri soggetti passivi Ires (enti commerciali e non) dei **contributi** o delle **liberalità** erogati per il finanziamento della **ricerca**, in favore di università, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica **da individuare** con successivo decreto ministeriale, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Si prevede, inoltre, l'**esenzione** da tasse, imposte indirette (ad eccezione dell'Iva) ed ogni altro diritto per gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui sopra.

La disposizione si applica dall'**1 gennaio 2006**.

(art. 1, cc. 353 - 355, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (ddc)

## IRES

### 7. Estensione del credito d'imposta sulle operazioni di concentrazione

Sono apportate le due seguenti novità in relazione al credito d'imposta - pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze relativi all'operazione, effettivamente realizzata, di concentrazione - già attribuito alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione (cfr. **Novità fiscali, aprile 2005**, p. 13):

- costituisce **concentrazione anche** il **controllo** di società, la partecipazione finanziaria ai fini della **direzione** e del **coordinamento** e la costituzione del gruppo cooperativo, ai sensi delle definizioni civilistiche;
- del contributo possono fruire anche gli **imprenditori agricoli**.

(art. 1, cc. 418 - 419, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (ddc)

## IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA

### 8. Limitazione alla deducibilità degli ammortamenti dei beni strumentali

Sono state introdotte disposizioni speciali (rispetto a quelle applicabili alla generalità delle imprese) per l'ammortamento dei beni **materiali strumentali** delle imprese esercenti attività di:

- distribuzione e trasporto di gas;
- distribuzione di **energia elettrica**.

Per i beni in discorso, ai fini fiscali, l'ammortamento **non** può essere **superiore** all'importo che si ottiene **dividendo** il **costo** dei beni per la **durata** delle rispettive **vite utili** come determinate ai fini tariffari dell'Autorità competente e **riducendo** il risultato del 20%.

Per i beni non classificabili nelle categorie individuate dall'Autorità competente continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie.

I nuovi limiti di ammortamento di cui sopra, già introdotti per il periodo d'imposta in corso al **3 dicembre 2005** dalla legge di conversione del d.l. n. 203/2005, sono stati confermati anche per i periodi d'imposta **successivi** a quello in corso al **31 dicembre 2005** dalla Legge finanziaria 2006.

(art. 11-quater, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248 e art. 1, cc. 325 - 329, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (cc)

## IVA

### 9. Proroga al 31 dicembre 2006 della indetraibilità parziale dell'iva sull'acquisto di autovetture - Incremento della percentuale di detraibilità al 15 per cento

È stata prorogata al **31 dicembre 2006** l'**indetraibilità parziale** dell'iva sull'acquisto di **autovetture** che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'indetraibilità è stata tuttavia **ridotta** all'85%, con l'effetto che risulta ora **detraibile** il 15% dell'Iva.

Tale disposizione si applica anche all'**acquisto** di ciclomotori, motocicli e autoveicoli, alle **importazioni**, agli acquisti in **leasing** e ai **noleggi**.

E' confermata la detraibilità al 50% in caso di motore **elettrico**.

La modifica si applica dall'**1 gennaio 2006**.

(art. 1, c. 125, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006" e art. 30, cc. 4-5, l. 23.12.2000, n. 388) (cc)

## IMMOBILI

**10. Prolungamento a 15 anni della durata minima dei leasing immobiliari ai fini della deducibilità dei relativi canoni**

Per la deducibilità fiscale dei relativi canoni, la durata minima del contratto di leasing di immobili è stata **innalzata a 15 anni** (in precedenza la durata minima era fissata in 8 anni).

La modifica si applica ai contratti di leasing stipulati successivamente al **3 dicembre 2005** (per i contratti stipulati anteriormente continuano a valere le regole previgenti).

(art. 5-ter, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)

## IMMOBILI - IRPEF

**11. Confermata dalla legge di conversione la modifica alla base imponibile degli immobili non strumentali locati da imprese ed enti non commerciali**

Ai fini della tassazione degli immobili **non strumentali** (tipicamente gli immobili abitativi) **locati da imprese**, è stata confermata dalla legge di conversione la trasformazione in **analitica** (da forfettaria previgente) della deduzione del 15% applicabile al canone di locazione a fronte degli interventi di manutenzione degli stessi (cfr. **Novità fiscali, ottobre 2005** pag. 13).

Si ricorda che l'importo di cui sopra continua a dover essere raffrontato con la rendita catastale, in quanto ai fini reddituali deve comunque essere assunto il maggiore dei due importi.

La modifica si applica anche agli enti **non commerciali**.

Per i soggetti Irpef non titolari di reddito d'impresa (tipicamente le persone fisiche) la riduzione del 15% continua invece ad applicarsi in modo forfetario.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **4 ottobre 2005**.

(art. 7, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)

## IMMOBILI - IRPEF/IVA

**12. Incremento al 41% della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia e proroga al 2006 - Cessazione dell'aliquota Iva del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**

La detrazione Irpef per le spese sostenute da persone fisiche per il **restauro**, il **risanamento** conservativo e la **ristrutturazione** edilizia di immobili a destinazione **abitativa** è estesa alle spese che saranno sostenute nel **2006**.

La detrazione, consentita fino all'importo massimo di **48 mila** euro di spesa, è pari al **41%** della spesa stessa (contro il 36% già previsto per il 2005) ed è da ripartire in **dieci** anni.

La detrazione è applicabile anche nel caso in cui le spese di ristrutturazione siano state sostenute da imprese di costruzione che, successivamente al completamento dell'intervento, cedono l'abitazione a persone fisiche entro il 30 giugno 2007.

A decorrere dall'1 gennaio 2006 è invece **cessata** l'applicabilità dell'**Iva agevolata** del 10% alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni (con l'effetto che su tali interventi trova ora applicazione l'aliquota del 20%).

L'aliquota del 10% continua invece a trovare applicazione agli interventi di **restauro**, **risanamento** e **ristrutturazione** (di cui all'art. 31, c. 1, lett. c., d., e. l. n. 457/1978).

(art. 1, c. 121, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006" e art. 23-bis, c. 1, lett. c), d.l. 24.12.2003, n. 355) (cc)

## IMMOBILI - REGISTRO

**13. Imposta di registro sul valore catastale per gli immobili abitativi compravenduti tra persone fisiche**

Nel caso di immobili **abitativi** compravenduti tra **persone fisiche**, l'acquirente può chiedere (mediante dichiarazione resa al notaio) che la base **imponibile** ai fini delle imposte di registro ed ipotecarie e **catastali** sia costituita dal valore catastale, **indipendentemente** dal corrispettivo pattuito.

In precedenza la base imponibile era invece costituita dal corrispettivo pattuito ed indicato nell'atto.

La nuova norma non opera nel caso in cui l'acquirente o il venditore siano imprenditori commerciali (ad es. società) o professionisti o l'immobile non sia ad uso abitativo.

La disposizione si applica dall'**1 gennaio 2006**.

(art. 1, c. 497, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (cc)

## IMMOBILI - IRPEF

**14. Imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche e enti non commerciali nella vendita di immobili**

Le plusvalenze realizzate da **persone fisiche** non imprenditori ed enti non commerciali sulla cessione di **immobili** acquistati da non più di 5 anni e su terreni edificabili sono soggette ad imposta sostitutiva del **12,5%** (in precedenza si applicavano le ordinarie aliquote Irpef progressive).

L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta al notaio, il quale provvede al versamento.

La disposizione si applica dall'**1 gennaio 2006**.

(art. 1, c. 496, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (cc)

## ICI

**15. Interpretazione autentica della nozione di "area fabbricabile"**

In base alla normativa in materia di Ici, per "area fabbricabile" si intende "l'**area utilizzabile a scopo edificatorio** in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità [...]".

Il **Legislatore** ha **specificato** che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che "un'area è da considerare **comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio** in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

In sostanza, la norma dispone che, ai fini Ici, i terreni devono essere considerati edificabili se sono utilizzabili a scopo edificatorio in base, ad esempio, al piano regolatore generale approvato, **anche se non è possibile** presentare la richiesta di concessione edilizia e quindi, di fatto, **non è possibile costruire un fabbricato**.

La disposizione determina un **incremento** della base imponibile Ici delle aree interessate, in quanto, le aree ora considerate fabbricabili dovranno essere assoggettate all'imposta in base al loro valore **venale** in comune commercio (e non a quello catastale applicabile alle aree non edificabili). (art. 11-quaterdecies, c. 16, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (ll)

## BANCHE ED ENTI FINANZIARI

**16. Confermata dalla legge di conversione la riduzione allo 0,40 per cento della svalutazione crediti deducibile**

La legge di conversione ha confermato la riduzione allo **0,40%** (dallo 0,60% previgente) del limite massimo della svalutazione dei crediti deducibile dalla base imponibile Ires degli istituti di credito (cfr. **Novità fiscali, ottobre 2005**, pag. 12).

La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al **4 ottobre 2005** (dal 2005 per i periodi coincidenti con l'anno solare).  
(art. 6, c. 3, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)

## ASSICURAZIONI

### 17. Confermate dalla legge di conversione le modifiche alla misura dell'accantonamento alla riserva sinistri ed alla base imponibile Irap

La legge di conversione ha confermato le modifiche riguardanti la determinazione del reddito imponibile delle imprese di assicurazioni, sia ai fini dell'Ires che dell'Irap (cfr. **Novità fiscali, ottobre 2005**, pag. 13).

Per l'Ires, è previsto che la variazione della **riserva sinistri** relativa ai contratti di assicurazione dei **rami danni**, per la parte riferibile alla componente di **lungo periodo**, è deducibile nell'esercizio in misura pari al **60%** dell'importo iscritto in bilancio. Per l'Irap, è invece disposto che fra i componenti negativi **non** si debba tenere conto delle **svalutazioni dei crediti**, delle riprese di valore e degli accantonamenti al fondo rischi su crediti.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al **4 ottobre 2005** (dal 2005 per i periodi coincidenti con l'anno solare).  
(art. 6, cc. 1 e 2, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)

## IRES / IRPEF

### 18. Programmazione fiscale

La Finanziaria 2006 ripropone la cosiddetta "programmazione fiscale" con il Fisco che prevede una **riduzione di**

**quattro punti** percentuali delle aliquote Irpef (con la sola eccezione dell'aliquota minima del 23%) e Ires, nonché l'**abbattimento** della base imponibile **Irap** e **contributiva**.

Possono accedere a tale regime i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, o i parametri per il periodo d'imposta all'1 gennaio 2004.

La proposta di programmazione riguarda il **triennio 2006-2008** e può essere formulata esclusivamente dall'amministrazione finanziaria. Tuttavia i contenuti dell'accordo proposto possono essere rivisti in seguito a un contraddittorio con l'ufficio competente, laddove il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati presi a base per la formulazione della proposta stessa.

Il contribuente che aderisce si impegna a garantire i livelli di ricavi/compensi e reddito concordati con il Fisco. Nei confronti di quest'ultimo, è prevista l'**inibizione** dell'azione **accertatrice** con riferimento ai periodi d'imposta oggetto di programmazione.

Oltre a questi vantaggi diretti, l'adesione alla programmazione fiscale offre l'opportunità di **definire** i periodi d'imposta **2003-2004**, mediante l'accettazione di un'ulteriore proposta dell'amministrazione finanziaria di adeguamento dei redditi relativi al predetto biennio.

Il termine per l'adesione alla programmazione fiscale è fissato per il **16 ottobre 2006**.

(art. 1, c. 499 - 520, l. 23.12.2005, n. 266, "Legge finanziaria 2006") (ec)

## CERTIFICAZIONE DIVIDENDI

### 19. Approvazione di un nuovo modello

E' stato approvato un nuovo modello per la certificazione dei dividendi distribuiti ai soci da società di capitali. Il nuo-

vo modello tiene conto delle innovazioni apportate dalla riforma dell'Ires e, in particolare, dell'abolizione del credito sui dividendi e della necessità di indicare i dividendi e le riserve distribuite durante l'opzione per la cd. "trasparenza".

Per i dividendi distribuiti nel **2005**, la certificazione deve essere consegnata al socio **entro il 15.3.2006**.

La certificazione **non** deve essere rilasciata nel caso in cui il dividendo sia stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,5%.  
(Prov. 7.12.2005) (cc)

## TONNAGE TAX

### 20. Estensione dell'ambito di applicazione

È stato esteso l'ambito oggettivo di applicazione della tonnage tax, ovvero del regime di determinazione forfetaria della base imponibile per cui possono optare alcune imprese operanti nel settore marittimo (cfr. **Novità fiscali di luglio 2005**, pag. 11).

Per effetto delle modifiche introdotte, potranno optare per il regime in oggetto non solo le imprese che **armano direttamente** le navi iscritte nel registro internazionale e che utilizzano le stesse in traffico internazionale, ma **anche le imprese** che utilizzano le predette navi a titolo di **noleggior** qualora il relativo tonneggio non sia superiore al **50%** di quello complessivamente utilizzato.

Si ricorda che l'adesione al regime della tonnage tax deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il **terzo mese** dall'inizio del periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende fruirne ed è irrevocabile per **dieci esercizi**.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal **3 dicembre 2005**.  
(art. 11-quaterdecies, c. 19, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (fnu)



## RIFORMA TREMONTI

### 21. Pubblicato il decreto correttivo

E' stato pubblicato il decreto legislativo contenente disposizioni **integrative** e **correttive** del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), del dpr n. 600/1973 in materia di ritenute sugli utili da partecipazione, del d.lgs. n. 461/1997 in materia di tassazione delle rendite finanziarie e, infine del d.lgs. n. 446/1997 in materia di IRAP.

Tali disposizioni sono finalizzate a risolvere taluni errori formali e difficoltà di coordinamento derivanti dalle disposizioni della cd. Riforma Tremonti in vigore dal 2004.

Vi sono tuttavia alcuni interventi sostanziali, tra i quali:

- la precisazione che nel caso di liquidazione o recesso costituisce plusvalenza la somma ricevuta a titolo di ripartizione di capitale e di riserve di capitale per la parte che **eccede** il valore fiscalmente della partecipazione (art. 86, c. 5-bis Tuir);
- l'estensione della ritenuta a titolo **d'acconto** sui dividendi distribuiti da società residenti in **paradisi fiscali** anche se derivanti da partecipazioni "non qualificate" (precedentemente, in questo caso era prevista la ritenuta **d'imposta**), fatta eccezione per i titoli negoziati in mercati regolamentati, per i quali continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta; la modifica comporta l'obbligo di dichiarazione (con tassazione progressiva) dei dividendi in discorso.

(d.lgs. 18.11.2005, n. 247) (cc)



## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### 22. Modifiche procedurali

Sono state apportate alcune modifiche alla procedura del contenzioso tributario, tra cui:


- la possibilità di depositare il ricorso o l'appello (e il re-

lativo fascicolo) presso la segreteria della Commissione tributaria adita anche a mezzo **posta**; in tal caso l'invio deve essere effettuato in plico **raccomandato senza busta** con avviso di **ricevimento**;

- nel caso in cui l'appello ad una sentenza di primo grado sia notificato **senza** ricorso ad ufficiale giudiziario, è introdotto l'obbligo per l'appellante di depositare (a pena di inammissibilità) copia dell'appello **anche** presso la segreteria della Commissione tributaria **provinciale** che ha emesso la sentenza appellata;
- l'**eliminazione** della facoltà della Commissione di ordinare alle parti il **deposito** di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia (rimane invece la facoltà del giudice di richiedere dati, informazioni e chiarimenti in possesso di terzi).

Sotto il profilo della competenza delle commissioni tributarie è stato inoltre chiarito che la stessa opera per tributi di ogni genere e specie "**comunque denominati**".

Le nuove disposizioni sono in vigore dal **3 dicembre 2005**.  
(art. 3-bis, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248) (cc)



## DIRITTO SOCIETARIO

### 23. Riforma delle norme per la tutela del risparmio e della disciplina dei mercati finanziari

Sono state apportate modifiche alla disciplina delle società ai fini della tutela del risparmio e della disciplina dei mercati finanziari Tali modifiche riguardano principalmente le società quotate; talune sono tuttavia di generale applicazione.

Nel seguito si espongono **solo alcune** modifiche che possono risultare di generale interesse.

Le modifiche che hanno applicazione nei confronti di tutte le società, **quotate** e **non**, riguardano, tra le altre:

- la possibilità che l'azione di **responsabilità** nei confronti degli amministratori venga proposta anche a seguito di deliberazione del **collegio sindacale**, assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti (art. 2393, c. 3, c.c.);

- l'obbligo per i **sindaci** di rendere noti all'assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli **incarichi** di amministrazione e di controllo da essi **ricoperti** presso **altre società** (art. 2400 c.c.);
- l'incremento a due anni (rispetto all'anno e sei mesi previgente) della pena dell'arresto per le false comunicazioni sociali;
- l'introduzione della pena da due a sei anni per il caso di false comunicazioni sociali se "*il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori*".

Le modifiche riguardanti le società quotate concernono, tra le altre:

- la possibilità che l'azione di **responsabilità** nei confronti degli amministratori sia esercitata dai soci che rappresentino **un quarantesimo** del capitale sociale, anziché il ventesimo previgente (art. 2393-bis c.c.);
- la previsione che l'elezione del consiglio di amministrazione avvenga per **voto segreto**;
- l'obbligo che un consigliere di amministrazione sia nominato tra i candidati delle liste di **minoranza**;
- la specificazione che **non** può essere eletto **sindaco** chi è legato alla società (o a controllate o a controllanti) **anche** da rapporti di natura **professionale** (e non solo patrimoniali come precedentemente previsto);
- l'obbligo che lo statuto preveda la nomina di un **dirigente** preposto alla redazione dei documenti **contabili**, il quale è tenuto ad attestare la corrispondenza al vero delle comunicazioni sulla situazione economica della società diffuse al pubblico; anche nei confronti di tale dirigente trovano applicazione le sanzioni penali per false comunicazioni sociali;
- nel caso in cui la società italiana quotata **controlli** (o sia sottoposta a **controllo** da, o sia **collegata** a) una società estera con sede in uno stato che **non** garantisca la **trasparenza** della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione della stessa, la società italiana deve **allegare** al proprio bilancio il **bilancio** della società **estera redatto** secondo i **principi** applicabili ai bilanci delle società **italiane**;
- la previsione della reclusione da uno a tre anni nel caso di **omessa** comunicazione del **conflitto di interessi**, qualora dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi (art. 2629-bis).

La legge entra in vigore il **12 gennaio 2006**. L'entrata in vigore di talune disposizioni è tuttavia differita.  
(l. 28.12.2005, n. 262) (cc)



## DIRITTO FALLIMENTARE

### 24. Ulteriori modifiche – Abrogazione della possibilità di transazione per i tributi iscritti a ruolo

Dopo le recenti modifiche (d.l. 14.3.2005 n. 35 convertito dalla legge 14.5.2005 n. 80) apportate agli istituti della **revocatoria fallimentare** e del **concordato preventivo** (**Novità fiscali di luglio 2005**, pag. 15), il Governo, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, commi 5 e 6 della l. n. 80/2005, ha approvato una riforma organica sia dei predetti istituti, attraverso ulteriori integrazioni, sia del **fallimento**, dell'**amministrazione controllata** e della **liquidazione coatta amministrativa**.

Il provvedimento opera delle **profonde innovazioni** anche attraverso l'**abrogazione** di alcuni istituti (è stata **abrogata**, infatti, l'intera disciplina dell'**amministrazione controllata**). Alcune delle modifiche principali apportate dal provvedimento sono:

- l'estensione dei **soggetti esonerati** dall'applicabilità dell'istituto del fallimento;
- l'accelerazione delle **procedure applicabili** alle relative controversie;
- la valorizzazione del **ruolo** e dei **poteri del curatore fallimentare** e del **comitato dei creditori**;
- il ridimensionamento del **ruolo** del **giudice delegato**;
- l'introduzione, ex novo, della disciplina dell'"**esdebitazione**" che consiste nella **liberazione del debitore** dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

Con l'occasione è stata inoltre **abrogata** la facoltà dell'Agenzia delle entrate (concessa dall'art. 3, c. 3 del d.l. 8.7.2002, n. 138, s. veda **Novità fiscali di aprile 2005**, pag. 10) di procedere alla **transazione** dei tributi iscritti a ruolo, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o lo stesso sia sottoposto a procedure concorsuali (si veda l'art. 151 del provvedimento).

(d.lgs. 9.1.2006 n. 5)

(ll)



## PRASSI AMMINISTRATIVA

### 25. Emanate dall'Agenzia delle entrate due circolari sui cd. "pro-rata" patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi e sul regime dei canoni ed interessi corrisposti fra società UE

L'Agenzia delle entrate ha emanato una circolare esplicativa in merito:

- alla disciplina del "pro-rata" **patrimoniale** di **indeducibilità** degli interessi passivi derivante dal possesso di partecipazioni **esenti** (art. 97 Tuir);
- alla disciplina del "pro-rata" **generale** di **indeducibilità** degli interessi passivi derivante dal conseguimento di proventi che **non** concorrono a formare il reddito (art. 96 Tuir).

Altra circolare è stata emanata in relazione al regime fiscale applicabile ai pagamenti di **canoni** (o royalty) ed **interessi** tra società residenti in Stati dell'**Unione europea**. Le disposizioni in discorso (che, al ricorrere delle condizioni previste, escludono l'applicazione della ritenuta alla fonte nello stato dal quale proviene il pagamento) sono state attuate in Italia dal d.lgs. 30.5.2005, n. 143 (cfr. **Novità fiscali di ottobre 2005**, pag. 5). Tra l'altro, la circolare precisa:

- le modalità per il **rimborso** della ritenuta **provvisoriamente** applicata nel caso in cui al momento del pagamento non sia decorso il termine di un anno di ininterrotto collegamento tra le società;
- le modalità di rimborso delle ritenute applicate su canoni e interessi maturati dall'1.1.2004 al 26.7.2005, data di entrata in vigore della normativa italiana;
- le nozioni di **beneficiario effettivo** e di **uso e concessione in uso** di **attrezzature** industriali, commerciali e scientifiche.

(circ. 2.11.2005, n. 46/e e circ. 2.11.2005, n. 47/e) (cc)

La presente comunicazione non ha carattere esaustivo ed è redatta al fine di fornire una selezione di novità in materia fiscale e societaria per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate. Le considerazioni svolte non possono essere complete. L'applicazione a casi concreti richiede pertanto l'esame della fattispecie e la verifica delle disposizioni ulteriormente applicabili.

FANTOZZI & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Novità Fiscali

AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

[www.fantozzieassociati.com](http://www.fantozzieassociati.com)**Roma**

Via Sicilia, 66 - 00187 ROMA

Tel. +39 06 4200611 - Fax +39 06 42011976 - [studiorm@fantozzieassociati.it](mailto:studiorm@fantozzieassociati.it)**Milano**

Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 7260591 - Fax +39 02 72605950 - [studiomi@fantozzieassociati.it](mailto:studiomi@fantozzieassociati.it)**Bologna**

Via Farini, 10 - 40124 BOLOGNA

Tel. +39 051 27771 - Fax +39 051 277733 - [studiobo@fantozzieassociati.it](mailto:studiobo@fantozzieassociati.it)**Lugano**

Via P. Lucchini, 7 - 6900 LUGANO (CH)

Tel. +41 (0)91 9119860 - Fax +41 (0)91 9119865 - [studioch@fantozzieassociati.com](mailto:studioch@fantozzieassociati.com)